

## **STATUTO**

**ERGA SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE, IN  
SIGLA ERGA S.C.S.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA SANT'ARTEMIO  
16/A

Numero REA: TV - 264188

Codice fiscale: 03347470266

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 17-12-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ESENTE DA BOLLO A' SENSI DELL'ART. 19 TABELLA ALL. B) AL DPR 26.10.72 N.  
642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

**ALLEGATO "B" AL REP.N. 3387 E RACC. 2347**  
**"ERGA cooperativa sociale"**

**statuto sociale**

**T I T O L O I**

**Denominazione - Sede - Durata - Scopi**

**Art. 1** - E' costituita una cooperativa sotto la denominazione "ERGA società cooperativa sociale".

La sigla della cooperativa è "Erga scs."

**Art. 2** - La Cooperativa ha sede in Treviso.

**Art. 3** - La durata della cooperativa è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

**Art. 4** - Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano inoltre tutte le leggi speciali in materia di cooperazione, in particolare le disposizioni previste dalla legge 381/91 relativa alle cooperative sociali di tipo "b".

**T I T O L O I I**

**Scopo ed oggetto sociale**

**Art. 5** - Lo scopo della cooperativa è mutualistico e nell'ambito delle proprie attività intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. La Cooperativa si pone l'obiettivo di creare opportunità lavorative nel settore delle attività produttive per persone che sono in situazione di marginalità .

A tal fine la cooperativa potrà avviare attività artigianali e di servizi.

La cooperativa in particolare si propone di sviluppare:

a) nel settore artigianale:

- lavori di manutenzione e gestione lavori edili;
- lavorazioni di assemblaggi conto terzi;
- impianti elettrici civili e industriali;
- lavorazioni di officina meccanica;

b) nel settore servizi:

- attività di consulenza progettuale;
- attività di ricerca, comunicazione, informazione, formazione ed orientamento;
- attività di formazione e consulenza per il personale direttivo docente e non docente, per gli alunni e i genitori delle Scuole di ogni ordine e grado;
- attività di segreteria ed amministrazione per conto terzi;
- servizi di carattere sociale;
- servizi nel campo della comunicazione, promozione e pubblicità;
- studi e ricerche in campo sociale ed economico;
- servizi di addestramento, aggiornamento e formazione del personale e dello sviluppo delle risorse umane;
- servizi agli Enti Pubblici con particolare riferimento all'area sociale, gestionale, scolastica e didattica.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari, ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente sia

indirettamente, partecipazioni in altre cooperative.

## T I T O L O I I I

### Soci

**Art. 6** - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci le persone fisiche che per requisiti professionali sono in grado di svolgere l'attività della cooperativa, si riconoscono nelle finalità mutualistiche della stessa e si trovano nelle seguenti situazioni:

sono o sono stati operatori presso il Ceis;

stanno completando percorsi all'interno dei programmi riabilitativi condotti dal Ceis o da altre strutture od organizzazioni;

Possono essere associati anche persone che, per qualifica e/o conoscenze tecniche, sono ritenute utili e/o necessarie alla cooperativa per lo svolgimento delle sue attività.

Inoltre, possono essere soci coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della società.

Tali soci, denominati soci volontari, saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ad essi non saranno applicate le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro subordinato e autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Possono partecipare alla cooperativa in qualità di soci volontari anche i soci della "Ceis cooperativa sociale" di Treviso ed altri elementi le cui conoscenze e capacità tecniche sono ritenute utili al buon funzionamento delle attività della cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

**Art. 7** - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda alla Cooperativa specificando:

- a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo sei;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.

Le persone che desiderano diventare soci e sono all'interno di percorsi riabilitativi dovranno presentare con la domanda a socio, anche il "Patto di inserimento" concordato con la struttura che sovrintende al programma riabilitativo.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione

L'accoglimento della domanda d'ammissione è deciso dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 8** - I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione

professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che hanno firmato il "Patto di Inserimento".

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

I soci speciali godono degli stessi diritti dei soci ordinari con l'esclusione dell'approvazione del bilancio e del diritto di essere nominati amministratori e di nominare gli amministratori.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dagli articoli del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale e il percorso riabilitativo, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

**Art. 9** - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare alle attività dell'impresa sociale.

**Art. 10** - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per cause di morte. I casi di recesso e d'esclusione sono regolati ai sensi di legge.

Possono venire esclusi anche coloro che non rispettano le condizioni definite nel "Patto di inserimento"

**Art. 11** - I soci receduti, o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e in ogni modo in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

**Art. 12** - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente Art. 10, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del

quale si sia verificata la morte.

#### **T I T O L O   I V** **Patrimonio sociale**

**Art. 13** - Il patrimonio della cooperativa' è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed e' formato da un numero di quote, ciascuna di un valore nominale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
- b) dalla riserva legale;
- c) dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

**Art. 14** - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno e a vincoli né cedute senza l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **T I T O L O   V** **Bilancio**

**Art. 15** - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio secondo i criteri previsti in materia dalla normativa civilistica.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme corrisposte ed eventualmente da corrispondere ai soci a compenso del lavoro prestato.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dal contratto collettivo delle cooperative sociali, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

**Art. 16** - L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

**Art. 17** - La destinazione dell'utile di esercizio dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:

- a) a riserva legale nella misura del 30%;
- b) ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 L. 59/92 nella misura prevista dalla legge;
- c) a remunerare le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 26, lettera a), D.lg. C.P.S. n. 1577/47 e successive modifiche;

- d) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 17 16;
- e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

## T I T O L O   V I

### Organi sociali

**Art. 18** - Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio Sindacale (se nominato);

**Art. 19** - L'Assemblea dei Soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con il diritto al voto e tutti i consiglieri e i sindaci effettivi (se nominati).

**Art. 20** - L'assemblea ordinaria:

- 1^ - approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2^ - procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3^ - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 4^ - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Presidente lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, anche da un solo socio. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

I Soci possono prendere visione 10 gg prima del giorno fissato per l'assemblea, presso la sede sociale, della documentazione relativa al bilancio e ai punti dell'ordine del giorno delle assemblee straordinarie.

**Art. 21** - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della cooperativa' e per le modifiche dell'atto costitutivo perciò occorrerà la presenza diretta e per delega della metà più' uno dei soci aventi diritto al voto

ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

**Art. 22** - Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio, e le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

**Art. 23** - L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina inoltre un segretario. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

**Art. 24** - L'amministrazione della cooperativa è affidata al Consiglio di Amministrazione che dovrà essere composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea tra i soci e anche tra i non soci. Il Consiglio resta in carica tre anni. Al suo interno il Consiglio eleggerà un presidente ed un vicepresidente.

Agli amministratori possono essere concessi compensi annuali o periodici, su delibera dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 25** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

**Art. 26** - L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale.

Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.

**Art. 27** - L'Organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Esso dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, può avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dell'Organo di controllo l'accesso a informazioni riservate.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

In caso di nomina dell'Organo di controllo in forma collegiale, lo stesso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio

#### **T I T O L O   V I I**

##### **Scioglimento e liquidazione**

**Art. 28** - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà, con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria, uno o più liquidatori.

#### **T I T O L O   V I I I**

##### **Requisiti mutualistici**

**Art. 29** - La cooperativa nel corso della sua vita sociale e in sede di liquidazione, non potrà distribuire ai soci dividendi superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La cooperativa non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 31/01/1992 n.59.

**Art. 30** - Le clausole mutualistiche previste nel presente statuto agli art. 11, 13 e 24, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

#### **T I T O L O   I X**

##### **Disposizioni generali**

**Art. 31** - La cooperativa non può modificare i requisiti mutualistici come stabiliti dal presente atto. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

**Art. 32** - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di cooperativa e in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata finché i soci cooperatori sono inferiori a 20 ovvero l'attivo dello stato patrimoniale della cooperativa non è superiore a un milione di euro. In tali casi troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme della società per azioni.

Firmato Sara Mestriner

Firmato Carla Saccardi (l.s.)

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE  
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS N.  
82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE AI SENSI D.LGS.  
235/2010"